



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca  
**Istituto Comprensivo "Fratelli d'Italia" – Costa Volpino**  
Scuola dell'Infanzia scuola Primaria e scuola Secondaria di primo grado  
Via Aldo Moro, 2 (24062) Costa Volpino (BG) - Tel. 035/5785846  
E-mail: bgic84300p@istruzione.it, [bgic84300p@pec.istruzione.it](mailto:bgic84300p@pec.istruzione.it)  
Sito Web: [www.iccostavolpino.edu.it](http://www.iccostavolpino.edu.it) -Codice Fiscale n.96005650161–Cod.Un.UFOCVK

Prot. 5438/VI3

Costa Volpino, 8 novembre 2019

**Contratto per corso di formazione per i docenti della scuola dell'infanzia "La metodologia del piccolo gruppo in sezione"**

CIG: ZBE2A8A04F

Codice univoco per la

fatturazione elettronica: UFOCVK

### TRA

*L'Istituto Scolastico Comprensivo di Costa Volpino rappresentato legalmente dal prof. Nico Rinaldi dirigente scolastico, nato a Pisogne (BS) il 20.08.1970 e domiciliato per la sua carica presso l'Istituto Scolastico Comprensivo di Costa Volpino (BG) Codice Fiscale 96005650161*

### E

**Fism Comunicazione s.r.l.**, con sede in Brescia via Bollani 20, CAP 25123, P.I e C.F. 03304770989, rappresentata legalmente dal Presidente Lorenzo Albini -

Vista la determina prot. 5435/VI3 del 08/11/2019

Visto il preventivo prot. 5253/VI3 del 29/10/2019

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO**

La Fism Comunicazione s.r.l. si impegna a fornire per tutta la durata del contratto i servizi specificati nel preventivo del 28/10/2019 che si allega ovvero un corso di formazione per i docenti della scuola dell'infanzia "La metodologia del piccolo gruppo in sezione" tenuto dallo psicologo e psicoterapeuta formatore dott. Piergiorgio Guizzi.

#### **ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO**

Il presente contratto regola la prestazione del servizio resa per 4 incontri dal mese di novembre 2019 al mese di marzo 2020 per un totale di 10 ore in date da concordare con la dirigenza e non è soggetto a rinnovo.

### **ART. 3 – COMPENSO**

Il compenso per le attività di cui al presente contratto è pari a € 650,00 iva inclusa.

Il pagamento del compenso complessivo avverrà in unica soluzione entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura elettronica intestata a questo Istituto, da presentarsi al termine del contratto previa consegna della relazione finale e della dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari.

Il compenso pattuito per l'incarico in oggetto deve intendersi il compenso massimo liquidabile; è esclusa quindi qualsiasi clausola di revisione, variazione o aggiornamento prezzi, qualunque sfavorevole circostanza si dovesse verificare.

### **ART. 4 - OBBLIGHI DELL'ISTITUTO**

La scuola per quanto di sua competenza, provvederà:

- a fornire il numero dei docenti da formare prima dell'inizio del corso,
- a fornire idoneo locale dove si svolgerà il corso,
- idonee apparecchiature informatiche qualora dovessero essere richieste.

### **ART. 5 - SEDE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

il corso si svolgerà presso le sedi dell'Istituto.

### **ART. 6 – RISOLUZIONE CONTRATTO**

E' facoltà dell'Istituzione Scolastica rescindere anticipatamente, in qualsiasi momento, dal contratto, qualora il contraente contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui all'art. 1, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, l'incarico s'intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile. La rescissione avverrà con lettera raccomandata, ovvero P.E.C., indicante la motivazione, ed avrà effetto il quindicesimo giorno dalla data di ricezione da parte del contraente.

Il contratto verrà risolto nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi [o forniture] comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012.

Qualora sia il contraente a voler recedere dal contratto lo potrà fare, con comunicazione scritta e motivata, con preavviso di almeno 30 giorni, e avrà diritto, in assenza di contestazioni e sempre dietro presentazione di una relazione di fine attività e della relativa documentazione fiscale, a quanto pattuito, rapportato alle prestazioni effettivamente svolte.

Il contraente è tenuto al rispetto delle norme previste dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (l'art. 2 comma 3 del DPR 16 aprile 2013, n. 62 prevede l'applicazione del codice di

comportamento dei dipendenti pubblici anche a consulenze e contratti esterni).

In caso di violazione degli obblighi previsti dal codice di cui sopra, il contratto è risolto con effetto immediato.

**ART. 7 – RISERVATEZZA**

Il contraente è tenuto, anche in corso di rapporto, al riserbo sulle informazioni riservate e confidenziali ricevute e a conservarle con misure di sicurezza e un grado di attenzione non inferiori a quelli applicati alle proprie informazioni riservate, garantendo una adeguata protezione contro la diffusione, la riproduzione o l'utilizzo non autorizzati. L'Istituto/Committente, in particolare, è l'esclusivo titolare delle proprie informazioni riservate e confidenziali divulgate e delle tecnologie e dei diritti di cui al presente contratto, quali tutte le informazioni che il Committente stesso comunica al ricevente sotto forma di documenti o altro materiale anche che non siano chiaramente contrassegnate con la dicitura: "RISERVATO". In alcun modo, pertanto, il contraente sarà autorizzato a dare diffusione e/o divulgazione delle informazioni riservate e confidenziali dell'Istituto/Committente, vincolandosi alla massima riservatezza e sicurezza nel trattamento di dati, informazioni, documenti, procedure e/o qualsivoglia altra informazione riservata e confidenziale relativa l'attività del predetto Istituto inerente il presente contratto, divulgate e/o messe a disposizione per la fornitura delle attività commissionate al contraente medesimo.

**Art. 8 – CONTROVERSIE**

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si applicheranno le norme del Codice Civile dagli artt. 2229 e seguenti. Le Parti convengono, in caso di controversie, relative all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto, che il foro competente è quello di Bergamo.

**Art. 9 – TRATTAMENTO DATI**

Ai sensi e per gli effetti del nuovo regolamento dell'U.E. n.679/2016, riguardante "le regole generali per il trattamento dei dati", si informa che i suoi dati personali vengono acquisiti nell'ambito del procedimento relativo ai rapporti contrattuali intercorsi e futuri, e sono raccolti e trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e gestione del contratto, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla Legge.

Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico, firmatario del contratto, con sede in Costa Volpino (BG), via Aldo Moro, n. 2.

Il contraente potrà esercitare i diritti di cui al regolamento. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, l'esperto è responsabile del trattamento degli stessi ai del regolamento UE 679/2016.

**Art. 10 - REGISTRAZIONE IN CASO D'USO**

Questo contratto è registrabile solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (art. 3), e le spese relative sono a carico dell'esperto.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Nico Rinaldi

IL CONTRAENTE